



Spett.Le
Clientela

Circolare nr. 10 del 21 Febbraio 2024

Gestione IVS artigiani e commercianti: aliquote 2024

Come di consueto, l'INPS ha reso note le aliquote ed i minimali / massimali contributivi, applicabili per il 2024 da parte degli iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti.

Si evidenzia l'ulteriore incremento (+ 0,45%) delle aliquote relative ai collaboratori di età non superiore a 21 anni.

Come con la recente [Circolare 7.2.2024, n. 33](#) l'INPS ha reso noti aliquote, minimali e massimali contributivi **applicabili per il 2024** dai soggetti iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti, nonché riepilogato i termini e le modalità di versamento di quanto dovuto, come di seguito illustrato.

Rispetto allo scorso anno, risultano confermate le aliquote contributive sia per artigiani che per commercianti, fermo restando l'ulteriore incremento (+ 0,45%) previsto per i collaboratori di età non superiore a 21 anni, mentre il reddito minimale e massimale contributivo subiscono un incremento significativo, passando a € 18.415 (€ 17.504 nel 2023) e € 119.650 (€ 113.520 nel 2023).

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE

In linea generale sono tenuti all'iscrizione alla Gestione IVS:

- gli artigiani;
- gli esercenti attività commerciali;

per **se stessi e per i propri coadiuvanti / coadiutori**.

L'obbligo riguarda anche:

- **collaboratori e coadiutori familiari, a meno che non siano iscritti all'assicurazione obbligatoria come lavoratori dipendenti dell'imprenditore;**
- **soci di:**
 - srl;
 - srl unipersonali;
 - accomandatari di sas;
 - snc;
- **bagnini, ostetriche, affittacamere nonché operatori e guide turistiche al sussistere delle specifiche condizioni** previste per i diversi settori.

CASI PARTICOLARI

In relazione all'obbligo contributivo in esame si evidenziano le seguenti particolari fattispecie.



Socio lavoratore di srl commerciale, amministratore della stessa

Come sancito dalla [Corte Costituzionale nella sentenza 26.1.2012, n. 15](#), il soggetto in esame è obbligato all'**iscrizione**:

- alla **Gestione IVS** in qualità di **socio lavoratore** (al ricorrere di prevalenza e abitudine dell'attività);
- alla **Gestione separata INPS** per il reddito derivante dall'attività di amministratore.

In particolare, l'[INPS, nella Circolare 14.5.2013, n. 78](#), ha precisato che qualora un soggetto eserciti **due attività** di cui:

- una ricadente nella **Gestione separata**;
- l'altra iscrivibile alla **Gestione IVS**;

l'obbligo di contribuzione a tale ultima gestione è collegato alla **sussistenza dei requisiti di abitudine** dell'apporto conferito **e di personalità della prestazione** lavorativa, "*da valutarsi in base al tipo di attività ed all'impegno che essa richiede*", non assumendo alcuna rilevanza il rispetto del requisito della prevalenza.

Tale orientamento è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 27.1.2021, n. 1759 in base alla quale:

- non sussiste l'automatismo fra il ruolo di socio lavoratore e amministratore di una srl e l'obbligo di iscrizione sia alla Gestione separata che alla Gestione IVS;
- sussiste l'obbligo alla **doppia contribuzione** nel caso in cui l'**amministratore partecipi in maniera diretta** all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda.

Socio di srl detentore di una partecipazione minima

Come affermato dalla [Corte di Cassazione nella sentenza 9.12.2010, n. 24898](#), **non è obbligato** all'iscrizione alla Gestione IVS commercianti, qualora lo stesso, ancorché svolga con carattere di abitudine e prevalenza la prestazione lavorativa nella società, **non abbia alcuna responsabilità d'impresa e non rivesta alcuna carica sociale**.

L'obbligo di versamento alla Gestione IVS sussiste soltanto per il socio - amministratore, ossia colui che ha un ruolo di gestione nella società.

Socio - co.co.co. di una srl

Come affermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 23.12.2016, n. 26919, è **sogetto a doppia contribuzione**, presso la Gestione IVS nonché la Gestione separata INPS.

Mera locazione di immobili di proprietà

Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione (ordinanze 11.2.2013, n. 3145; 29.12.2016, n. 27376; 21.8.2017, n. 20236; 24.5.2018, n. 12981; 25.2.2020, n. 5052 e 15.7.2021, n. 20258) **non costituisce un'attività commerciale** ai fini previdenziali e, pertanto, non fa scattare l'obbligo di iscrizione alla Gestione IVS.

Diversamente, la locazione può configurare **attività commerciale** a detti fini se **esercitata nell'ambito di un'attività più ampia** di prestazione di servizi, quale quella di **intermediazione immobiliare**, con conseguente obbligo di iscrizione alla Gestione IVS.

ALIQUOTE E MINIMALI / MASSIMALI PER IL 2024

Nella Circolare n. 33 in esame l'Istituto rammenta innanzitutto che l'[art. 24, comma 22, DL n. 201/2011](#) ha disposto l'**aumento delle aliquote contributive** degli artigiani e commercianti **iscritti alla Gestione IVS** a decorrere dall'1.1.2012, inizialmente nella misura dell'1,3% e successivamente dello **0,45% annuale, fino a raggiungere la misura del 24% "per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS"**.



In applicazione di tali disposizioni, come precisato dall'Istituto, le **aliquote contributive per il 2024** sono quindi pari a:

- **24%** (come già gli scorsi anni), per i titolari e collaboratori di età superiore a 21 anni;
- **23,70%** per i **collaboratori di età inferiore a 21 anni**.



Inoltre, per il 2024 continua a trovare applicazione:

- la **maggiorazione dell'1%** dell'aliquota ordinaria per i soggetti con **reddito "di seconda fascia"** (da € 55.009 a € 91.680 / 119.650 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95);
- l'ulteriore **contribuzione pari a € 0,62 mensili** a copertura delle prestazioni di **maternità** ;
- la **riduzione del 50%** dei contributi dovuti dai soggetti con **più di 65 anni già pensionati**, di cui all'[art. 59, comma 15, Legge n. 449/97](#).

Tale riduzione, come specificato dall'[INPS nel Messaggio 5.12.2012, n. 20028](#), richiamato anche nella Circolare n. 33 in esame, **non è applicabile** ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex IPOST / ex INPDAP / ex ENPALS, che sono quindi tenuti alla contribuzione per l'intero ammontare;

- la **maggiorazione dello 0,48%** ai sensi dell'[art. 1, comma 380, Legge n. 178/2020](#) (Finanziaria 2021), applicabile ai **solli commercianti** a copertura dell'indennizzo per la cessazione dell'attività di cui all'[art. 1, comma 284, Legge n. 145/2018](#).

Per il **2024**, le aliquote, il reddito minimo / massimo e gli scaglioni di reddito per l'applicazione delle aliquote IVS sul reddito eccedente il minimale, risultano pertanto essere i seguenti.

Aliquot a	<ul style="list-style-type: none"> • 24% per gli artigiani • 24,48% per i commercianti
	 Come sopra accennato, il beneficio previsto per i coadiuvanti / coadiuto superiore a 21 anni , che opera fino a tutto il mese in cui il collaboratore con risulta ulteriormente ridotto dall'incremento dello 0,45% e l'aliquota 20 soggetti è pari al 23,70% se artigiani e 24,18% se commercianti. Tali misure sono incrementate dell'1% per i redditi " di seconda fascia ".
Reddito minimo	€ 18.415 Il reddito minimo rappresenta la soglia di reddito sul quale applicare le aliquote contributive per determinare il contributo minimo dovuto annualmente indipendentemente dal reddito d'impresa realizzato.
	 Non sono soggetti al reddito minimale gli esercenti l'attività di affitt produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo . Gli stessi esclusivamente al versamento dei contributi IVS a percentuale calcolat effettivo , maggiorati della contribuzione per le prestazioni di maternità (€ 0,
Reddito massi mo	€ 91.680 / 119.650 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95
Scaglio ni reddito	<ul style="list-style-type: none"> • prima fascia -> fino a € 55.008 • seconda fascia -> da € 55.009 a € 91.680 / 119.650 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95

Le aliquote contributive IVS per il 2024 possono quindi essere così schematizzate.

Reddito	Titolare, socio e collaboratore di età superiore a 21 anni		Collaboratore di età non superiore a 21 anni	
	Artigiani	Commercianti	Artigiani	Commercianti
fino a € 55.008	24%	24,48%	23,70%	24,18%
da € 55.009 a € 91.680 ovvero da € 55.009 a € 119.650 (*)	25%	25,48%	24,70%	25,18%

(*) Per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95, iscritti alla Gestione IVS dal 1996.

Come ribadito dall'INPS nella Circolare n. 33 in esame:

- minimale e massimale sono limiti individuali riferiti al singolo soggetto operante nell'impresa;
- i contributi IVS vanno **calcolati sulla totalità dei redditi d'impresa** dichiarati ai fini IRPEF (e non solo sul reddito derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza).

Su tale aspetto, si rammenta che l'Istituto, con la Circolare 10.6.2021, n. 84 ha modificato il proprio orientamento, allineandosi alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze 20.8.2019, n. 21540; 24.9.2019, n. 23790 e n. 23792; 26.9.2019 n. 24096 e n. 24097), affermando che



"devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa".

Pertanto, anche secondo l'INPS, dalla **partecipazione in una società di capitali con apporto di solo capitale** deriva "reddito di capitale" (e non "reddito d'impresa") che **non concorre alla base imponibile previdenziale** degli iscritti alla Gestione IVS.


MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO

Come di consueto i contributi in esame vanno versati in **4 rate fisse** sul reddito minimo e **2 rate per il reddito eccedente il minimale**, alle scadenze previste per il versamento delle imposte sui redditi, come di seguito riportato.

Acconto	4 rate fisse , sulla base del reddito minimo 2024 (€ 18.415) , entro il: <ul style="list-style-type: none"> • 16.5.2024 • 20.8.2024 • 18.11.2024 (il 16.11 cade di sabato) • 17.2.2025 (il 16.2 cade di domenica)
	2 rate sul reddito eccedente il minimale 2024 entro il: <ul style="list-style-type: none"> • 1.7.2024 (il 30.6 cade di domenica) / 31.7 con la maggiorazione dello 0,40% ovvero 31.7.2024 senza maggiorazione per i soggetti ISA (compresi i forfetari / minimi e i soci / collaboratori) che fruiscono della proroga disposta dall'art. 37 del Decreto attuativo della Riforma fiscale in materia di concordato preventivo biennale (CPB), in corso di pubblicazione sulla G.U., a titolo di prima rata • 30.11.2024, a titolo di seconda rata
Saldo	<ul style="list-style-type: none"> • 30.6.2025 / 30.7 con la maggiorazione dello 0,40%



Ai fini della compilazione della "Sezione INPS" del mod. F24, oltre al codice della competente sede INPS, al numero di matricola del contribuente e al periodo di riferimento, va riportata la "**causale contributo**" utilizzando uno dei seguenti codici.

Soggetto obbligato	"Causale contributo" mod. F24	Descrizione
Artigiano	AF	Contributi dovuti sul reddito minimale
	AP	Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale
	APR	Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - rate
	API	Interessi su rate o per differimento
Commerciante	CF	Contributi dovuti sul reddito minimale
	CP	Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale
	CPR	Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - rate
	CPI	Interessi su rate o per differimento
 NB	Si rammenta che con la funzione "Dati del mod. F24" presente nel Cassetto previdenziale possono essere prelevate, direttamente dal soggetto interessato / intermediario delegato, le comunicazioni con i dati e gli importi relativi al pagamento dei contributi dovuti.	

REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO CONTRIBUENTI FORFETARI

Nella Circolare n. 33 in esame l'Istituto ribadisce che le modifiche apportate dalla Finanziaria 2023 ai requisiti di accesso al regime forfetario non hanno interessato l'applicazione del **regime previdenziale agevolato**.

Tale regime **può quindi continuare ad essere applicato / richiesto** da parte dei titolari di reddito d'impresa iscritti alla Gestione IVS che **possono adottare / continuare ad applicare il regime forfetario nel 2024**.

Pertanto qualora siano soddisfatti i requisiti richiesti per l'applicazione del regime forfetario, la **riduzione contributiva del 35%** può essere operata **nel 2024** dai seguenti soggetti.

Soggetti già beneficiari nel 2023 del regime contributivo	-	Non sono necessari ulteriori adempimenti in quanto il riconoscimento della riduzione
	>	



agevolato che nel 2024 continuano a soddisfare le condizioni per permanere nel regime contributivo agevolato.	contributiva è " automatico ", a meno che non venga presentata espressa rinuncia.
Soggetti che nel 2023 hanno iniziato una nuova attività per la quale nel 2024 intendono beneficiare del regime contributivo agevolato .	- È necessario presentare l' apposita comunicazione entro il termine (perentorio) del 28.2.2024 .
Soggetti che nel 2024 iniziano una nuova attività per la quale intendono beneficiare del regime contributivo agevolato .	- È necessario " comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione, in modo da consentire all'Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale".

Si rammenta infine che i soggetti che:

- **fino al 2023** hanno adottato il **regime forfetario con il regime contributivo agevolato**;
- **dal 2024** fuoriescono dal **regime forfetario**;

devono **comunicare all'INPS la revoca** del regime contributivo agevolato **entro il 28.2.2024**.

In merito si rammenta che con il [Messaggio 3.1.2019, n. 15](#), l'INPS ha precisato che il termine entro il quale trasmettere la rinuncia al regime contributivo agevolato a seguito della perdita dei requisiti "**è fissato al 28 febbraio dell'anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario**". L'applicazione del **regime contributivo "ordinario"** scatta dall'**1.1** dell'anno in cui la **revoca è presentata** (e non dall'anno successivo).

Documenti correlati

auto_stories

Normativa

[Legge 30/12/2020 n.178 art.1](#)

[Decreto Legge 06/12/2011 n.201 art.24](#)

Lo studio è a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.

STUDIO PEPE ASSOCIATI



SEDE LEGALE: Via Beata Teresa Verzeri, n. 8 - 20004 Arluno (MI)



SEDE OPERATIVA: Via Giuseppe Garibaldi, n. 51 - 20013 Magenta (MI)

UFFICIO: 02 38295002



office@pepeassociatisrl.it

